

FAQ

Avviso “Candidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione Generazioni”

Aggiornamento al 8 ottobre 2020

ADESIONE

1d. Chi sono i destinatari dell’ avviso “Contratto di Ricollocazione Generazioni”?

R. L’Avviso è rivolto alle persone residenti nel territorio della Regione Lazio, in cerca di prima occupazione o di nuova occupazione, privi di impiego al momento dell’inizio dell’adesione e all’avvio della misura, senza vincolo di età (firma del CDR).

- L’adesione dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, previa registrazione sul sito: <http://www.regione.lazio.it/SistemaInformativoLavoro/home/>;
- Non è necessario possedere un indirizzo PEC;
- È inoltre possibile presentare un’unica adesione per tutta la durata dell’avviso, indipendentemente dall’esito della stessa.

2d. Dei due modelli del contratto di ricollocazione, presenti sul portale della Regione Lazio, quale deve essere utilizzato?

R. I modelli sono uguali, fermo restando che fanno riferimento a due avvisi rivolti a soggetti diversi. Sono generati dal sistema e verranno scaricati e inviati dal CPI.

3d. Quali sono le modalità di partecipazione al CDR Generazioni?

R. I destinatari potranno presentare la propria adesione a partire dalle ore 14.00 del giorno 4 settembre 2017 fino alle ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2020.

4d. Se, nella fase di preselezione per la stipula di un contratto di lavoro in somministrazione, i colloqui avvengono tra l’Ente somministratore ed il lavoratore nella compilazione dell’ allegato 9 - “ attestazione svolgimento colloqui/prove preselettive” - sono considerati validi il timbro e la firma del legale rappresentante dell’ azienda somministratrice del lavoro?

R. L’Ente accreditato che fa somministrazione può timbrare e firmare l’ allegato 9, ma deve allegare, in fase di rendicontazione, anche la richiesta della necessità occupazionale dell’impresa utilizzatrice.

5d. Possono aderire anche i destinatari titolari di partita iva non movimentata?

R. Da gennaio 2019, il D.lgs. 150/2015 con DL 28 gennaio 2019 n. 4 è stato modificato e convertito in legge, con modificazioni dell’ art 1, comma 1, L 28 marzo 2019, n 26, nel quale viene definito lo stato di disoccupazione.

Quindi ora possono aderire sia i destinatari che hanno una P.Iva non movimentata da almeno un anno, ovvero disoccupati, sia le persone che hanno una P.Iva con un reddito che non superi € 4800.

6d. Desidero sapere se posso iscrivermi nelle liste di collocamento avendo un rapporto collaborativo privato con una società sportiva dilettantistica

R. In base a quanto disposto dall'articolo 67 del TUIR, in relazione alla tassazione IRPEF dei compensi, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori (ad es. sportivi dilettanti), c.d. "rimborso misto", beneficiano della seguente tassazione. La tassazione avviene in questo modo:

"I primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Pertanto, non sono soggetti a tassazione o indicazione nella dichiarazione dei redditi;

Sugli ulteriori €. 20.658,28 percepiti nell'anno è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai fini IRPEF. Ritenuta che ha aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale.

Anche questi compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi.

In pratica, su un reddito complessivo di € 30.658,28 viene operata la ritenuta solo su € 20.658,28; Sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (pari al primo scaglione dell'IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale."

Pertanto, se il reddito lordo prospettico annuo non è superiore a € 10.000,00, si potrà rilasciare la DID ed essere iscritto nelle liste del collocamento.

SCelta SOGGETTO ACCREDITATO

1d. Come effettuare la scelta del Soggetto Accreditato?

R. Cliccando su "LE MIE DESIONI" - ed entrando nel dettaglio dell'adesione (click sulla "lente") - in basso si troverà un pulsante per accedere alla funzione di scelta dell'ente. Il sistema, a quel punto, consente di effettuare una ricerca per Ente.

Cliccando sul simbolo "+" accanto ad un Ente, il sistema visualizza la disponibilità mensile della sede fino al termine del CDR Generazioni. Si dovrà quindi scegliere il mese in cui iniziare l'attività

2d. Entro quanto tempo è possibile effettuare la scelta del soggetto accreditato?

R. La scelta deve essere effettuata dal destinatario entro 15 giorni dalla convocazione presso il CPI.

FASI, DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1d. Nel caso in cui, in fase di prova preselettiva, venga proposto al destinatario un tirocinio extra-curriculare, invece che un contratto di assunzione, il colloquio ha comunque validità ai fini della rendicontazione delle attività relative al CdR?

R. No, i colloqui devono avere il fine dell'occupazione e non del tirocinio

2d. Il raggiungimento del risultato occupazionale viene riconosciuto anche se l'utente viene assunto in un'altra Regione, con l'accordo del destinatario, nonostante la distanza geografica?

R. Sì.

3d. L'obbligatorietà delle due prove/colloqui è relativa solo ai destinatari che scelgono il lavoro subordinato?

R. Sì, i colloqui/prove sono relative al lavoro subordinato. Laddove l'utente scelga l'accompagnamento al Lavoro Autonomo, i colloqui non sono previsti.

4d. È possibile proporre un colloquio per una posizione incongruente con i requisiti di coerenza, competenze ed esperienze del destinatario?

R. I colloqui devono essere congruenti. Nel caso in cui il destinatario accetti anche un secondo colloquio incongruente, attestato da un accordo formale, è possibile riconoscere il risultato per l'approvazione euro)

5d. La coerenza delle prove preselettive/colloqui proposte al destinatario è relativa alle competenze redatte al momento della sottoscrizione del patto di servizio presso il CPI?

R. Le prove preselettive/colloqui proposte dovranno essere coerenti con il bilancio di competenze redatto durante i colloqui di orientamento specialistico. Il destinatario, in accordo con l'Ente che lo accompagna, può decidere di accettare prove preselettive/colloqui, anche incongruenti, con un accordo formale.

6d. Rispetto alle prove/colloqui, i vincoli geografico-temporali devono essere rispettati entrambi o la congruità dell'offerta persiste laddove sia rispettato uno solo dei due?

R. No, deve essere rispettato almeno uno dei vincoli geografico-temporali

ALLEGATO G

1d. L'informativa sulla privacy e l'autorizzazione della privacy devono essere consegnati al candidato durante il primo incontro dall'Ente scelto o dal CPI?

R: L'allegato G, relativo all'avviso HCandidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione Generazioni", va presentato al momento della candidatura del soggetto accreditato.

ALLEGATO H

1d. L'Allegato H, "Attestazione svolgimento colloqui/prove preselettive", deve essere vidimato dai CPI al momento della firma del CDR?

R. L'allegato H deve essere compilato dall'Ente e va presentato alla rendicontazione per il riconoscimento del risultato occupazionale non raggiunto. La mancata presentazione di tale documento comporta il non riconoscimento della spesa.

2d. Il documento è denominato "allegato XXX". Tale documento può essere considerato come ufficiale oppure presenta un errore di battitura?

R. Nell'allegato, al posto delle "XXX", dovete mettere "H" Non sarà cambiato e va vidimato dal CPI solo nella terza pagina.

3d. Il registro deve essere rilasciato al candidato per far sì che venga vidimato dall'azienda presso la quale svolgerà il colloquio?

R. L'allegato H non è un registro, ma un documento, che deve essere compilato dal soggetto accreditato per dimostrare che i due colloqui/preselezioni sono stati effettuati anche al fine della rendicontazione delle spese sostenute.

4d. Deve essere predisposta una dichiarazione di consegna per responsabilizzare il candidato rispetto alla compilazione e alla custodia del documento?

R. L'impresa che svolge il colloquio o la preselezione deve solo mettere il timbro e la firma (leggibile) della persona che lo effettua.

5d. Qualora l'azienda presso la quale il candidato sostiene un colloquio si rifiutasse di vidimare il registro (apponendo il timbro dell'azienda), può essere presentata la mail di convocazione come prova del colloquio sostenuto?

R. Nel caso non lo voglia apporre il proprio timbro e la propria firma è come se il colloquio non fosse avvenuto.

6d. Se il destinatario sceglie di rinunciare al "Contratto di Ricollocazione Generazioni" prima di aver effettuato le due prove/colloqui obbligatori, nella domanda di rimborso si possono rendicontare le attività comunque svolte nei due mesi di orientamento specialistico?

R. Vista l'obbligatorietà del colloquio, non viene riconosciuto il mancato risultato occupazionale. Infatti, nell'articolo 8 dell'Avviso "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" e nell'art. 6 dell'Avviso "desione al Contratto di Ricollocazione Generazioni", nella sezione "Obblighi" è previsto che i destinatari siano obbligati ad accettare i colloqui/prove preselettive proposti dal Soggetto attuatore/beneficiario, pena la decadenza dalla misura (conclusione del CDR).

7d. Se l'utente non avvierà il lavoro autonomo, il riconoscimento degli 800 € ci sarà comunque?

R. Per ciò che riguarda il lavoro autonomo, le modalità del riconoscimento della spesa restano invariate.

8d. L'allegato H "Attestazione svolgimento colloqui/prove preselettive" va vidimato dal CPI?

R. Sì.

PROVE PRESELETTIVE

1d. Cosa si intende per prove preselettive?

R. Nel caso l'impresa, per scegliere le persone da assumere, faccia delle prove per testare le loro competenze.

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI CANDIDATI CON CONTRATTI DI LAVORO ATTIVI INFERIORI AI 6 MESI

1d. Qualora un candidato stipuli un contratto di lavoro che ricade nell'arco dei 60 gg previsti per l'erogazione del servizio di orientamento specialistico, si può considerare prorogato tale termine?

R. Qualora il destinatario stipuli un contratto inferiore ai 6 mesi, in attuazione del DL 28 gennaio 2019 n.

4 e della circolare ANPAL 1/2019, ricadono nel regime di sospensione dello stato di disoccupazione quindi anche il CdR viene sospeso. Nel momento in cui termina il contratto, non avendo superato il limite di reddito previsto dalla normativa, continua il CdR per il periodo di tempo rimanente (Es: se il destinatario, al 4 mese del CdR, stipula un contratto di lavoro a TD per 3 mesi, il CdR si sospende). Al termine del contratto di lavoro, se non ha superato i limiti di reddito, deve essere ripreso in carico dal soggetto accreditato per altri 2 mesi, per considerare il CdR concluso.

2d. Qualora un candidato stipuli con contratto di lavoro che, con proroghe successive, supera l'arco temporale di 6 mesi del CdR, il CdR in questo caso si considera concluso per decorrenza dei termini?

R: Il CdR può considerarsi concluso solo nel caso in cui supera i limiti retributivi previsti dalla normativa vigente (8.000 euro in caso di reddito da lavoro dipendente o 4.800 euro in caso di redditi da lavoro autonomo).

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1d. Quando verrà pubblicata la Nota Attuativa che andrà a definire le procedure di attuazione del CDR con le novità relative alle modifiche dell'Avviso?

R. A breve sarà adottata la modifica della sezione formazione della Nota Attuativa.

2d. Quale importo deve essere rendicontato in esito ad un risultato occupazionale di contratto a tempo determinato di 12 mesi?

R. In esito ad un risultato occupazionale di contratto a tempo determinato, di durata compresa tra i 6 e gli 11 mesi e 29 giorni, deve essere rendicontato un importo pari a 1600,00 €; in esito ad un risultato occupazionale di contratto a tempo determinato, di durata pari o superiore ai 12 mesi, deve essere rendicontato un importo pari a 2600,00 €

PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE

1d. Il CdR è compatibile con l'RDC?

R. Sì. Se si trovano nella situazione in cui l'ammissione al Reddito di cittadinanza avvenga successivamente all'avvenuta sottoscrizione del CDR, il destinatario prosegue con la misura regionale perché, in tal caso, il percorso del CDR è valido ai fini del percepimento del RDC. In ogni caso, occorre segnalare, nel patto di servizio, che il destinatario è percettore dell'RDC e conservare l'informazione sui percettori avviati a tale percorso. Nel caso in cui il destinatario percepisca il Reddito di Cittadinanza (D.L. 28 gennaio 2019 n. 4), non può sottoscrivere il CDR ed avviare la misura regionale, perché destinatari della misura nazionale dell'Assegno di Ricollocazione

2d. Il "contratto di collaborazione coordinata e continuativa" è una tipologia contrattuale valevole per il raggiungimento del risultato occupazionale nel CDR?

R. No, non rientra tra le fattispecie per le quali è riconosciuto il raggiungimento del risultato occupazionale.

TRACCIABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEL CDR PER LA GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19

1d. Quale è la modalità per tracciare la sospensione delle attività per ogni destinatario del CdR in applicazione delle indicazioni ricevute con la nota Prot.n. 0218523 del 12/03/2020?

R. Quando l'Ente creditato presenterà la domanda di rendicontazione (DR) per il CdR che è stato prorogato, sul sistema SIGEM, oltre alla documentazione già prevista va allegata anche la seguente dichiarazione:

Il/La sottoscritto/a _____ (Rappresentante Legale o suo delegato), rappresentante legale dell'Ente _____:

dichiara che al/ai destinatario/i destinatari indicato/i nell'elenco sottostante è stato prorogato il CdR in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Lazio con la nota prot. n. 0218523 del 12/03/2020.

n.	Cognome	Nome	CF	CdR		
				Data Avvio	Data scadenza CdR	Data nuova scadenza Cdr Proroga

Data

Firma e timbro

Legale Rappresentante o suo delegato